

CONVENZIONE

tra

MINISTERO DELLA DIFESA

e il

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE NECESSARIE PER L'ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DEL MINISTERO DELLA DIFESA NON PIÙ UTILI AI FINI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ART.2 DAL COMMA 627 AL COMMA 631 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N.244, RIASSETTATO NEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 15 MARZO 2010 N.66 RECANTE IL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE DEL D.M. DEL 18 MAGGIO 2010 N.212, RIASSETTATO NEL D.P.R. DEL 15 MARZO 2010 N.90, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE

VISTO

- gli art. 297 titolo II, capo VII, sez. III, 306 titolo II, capo VIII, del D.Lgs del 15 marzo 2010 n.66 recante il Codice dell'ordinamento militare;
- gli art. da 398 a 411 libro secondo, titolo III, capo IV, sez. I, II, III, IV, del D.P.R. del 15 marzo 2010 recante il T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,

CONSIDERATO CHE

- questa Amministrazione Difesa è usuaria/assegnataria numerosi immobili destinati ad abitazione di servizio, dislocati in diverse località d'Italia che a mente delle succitate normative intende alienare una aliquota degli stessi;
- per rendere vendibile le singole unità immobiliari del suddetto patrimonio è necessario provvedere alla loro precisa individuazione e formale dichiarazione in catasto mediante le rituali procedure e, comunque, allo svolgimento di tutte le attività tecniche previste al medesimo scopo;
- per adempiere alle attività chieste dal predetto regolamento attuativo, il Ministero Difesa può avvalersi all'uopo di professionisti abilitati, individuati sulla base di apposita convenzione stipulata con organismi tecnici di categoria e che tale convenzione comporterà l'investimento di risorse finanziarie, per sostenere spese tecniche, onorari, eventuali diritti e bolli catastali, ecc..
- che il Consiglio Nazionale dei geometri e dei Geometri Laureati, quale ente esponentiale della categoria dei Geometri, o la struttura dallo stesso indicata, è disponibile a svolgere l'attività di cui sopra attraverso l'individuazione di professionisti iscritti all'Albo dei Geometri operanti nelle varie zone del territorio nazionale presso cui gli immobili sono ubicati, nonché ad assicurare una uniformità di tempi, modi e costi nello svolgimento delle prestazioni professionali;

TUTTO CIÒ PREMESSO tra

Il Ministero della Difesa, rappresentato dal Direttore Generale:
Gen. D. Antonio CAPOROTUNDO

il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati rappresentato dal Presidente:
Geom. Fausto Savoldi

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art.1

(Recepimento delle premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art.2

(Individuazione dei tecnici)

1. Il Ministero della Difesa affiderà ai tecnici designati dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, l'incarico di provvedere all'espletamento di tutte le prestazioni inerenti e correlate all'accatastamento e, comunque, allo svolgimento di tutte le attività tecniche finalizzate a rendere vendibile gli immobili.
2. Nominativi e recapiti dei Professionisti designati dovranno essere formalizzati, dal predetto Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, in elenchi suddivisi per Province, contenenti designazioni numericamente adeguate agli immobili da accatastare nonché i relativi abbinamenti dei professionisti alle unità immobiliari. Al successivo conferimento di incarico formale ai singoli professionisti provvederà il Ministero Difesa.

Art.3

(Incarico dei tecnici)

1. I tecnici incaricati dovranno sottoscrivere l'accettazione dell'incarico, assumendo l'impegno a:
 - a. espletare, in aderenza alle disposizioni contenute nelle circolari relative alle procedure PREGEO 10 (PREtrattamento atti GEOmetrici) e DOCFA 4 (DOcumenti Catasto Fabbricati), tutte le prestazioni e tutti gli adempimenti previsti per la corretta, precisa e puntuale dichiarazione in catasto di ogni singola unità immobiliare da alienare e di tutte le parti comuni.
 - b. Svolgere tutte le attività tecniche finalizzate a rendere vendibili le unità immobiliari secondo le indicazioni che saranno impartite dal Ministero Difesa che provvederà a fornire anche le opportune indicazioni utili all'esatta individuazione delle eventuali pertinenze ed aree di sedime;
 - c. contenere gli onorari ed i compensi nel limite massimo fissato nel tariffario oggetto dell'aggiudicazione (all. "A")